III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3236

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI e TOROS

Presentata il 21 luglio 1961

Modifica alla disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39

Onorevoli Colleghi! — La proposta che, unitamente agli altri firmatari, mi permetto sottoporre alla vostra considerazione ed al vostro esame, con la sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, introduttivo della disciplina del trattamento di riversibilità nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, mira ad eliminare le condizioni che erano state inserite nel decreto stesso per limitare al massimo il diritto alla pensione di riversibilità, allineando le disposizioni da applicare per l'avvenire con quelle introdotte nei confronti dei pensionati dello Stato con la legge del 15 febbraio 1958, n. 46.

Nonostante tale modifica sostanziale del primo articolo del decreto legislativo anzicitato, qualora la presente proposta venga approvata, continuerà ad avere vigore la disposizione secondo la quale il coniuge superstite resta escluso dal diritto al trattamento di riversibilità quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno 6 mesi, salvo che non sia nata prole anche se postuma, o il decesso si sia verificato per infortunio sul lavoro.

A tale norma verrebbe però ad aggiungersi, come ovvia limitazione, quella già operante per i dipendenti dello Stato, in base alla quale deve essere escluso dal diritto al trattamento di riversibilità il coniuge superstite, quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato o pensionato dopo il compimento del 72º anno di età. Parimenti viene introdotta, sempre in analogia a quanto trova applicazione per i dipendenti dello Stato, l'esclusione dal diritto alla pensione di riversibilità per il coniuge quando il matrimonio, contratto dopo la decorrenza della pensione anche ad età anteriore al 72º anno, abbia avuto una durata inferiore a 2 anni o, se di durata superiore, risulti che tra i due coniugi esista una differenza di età maggiore di 20 anni, a meno che sia nata prole, anche se postuma.

Rimane comunque ferma l'esclusione, in ogni caso, del diritto a pensione di riversibilità quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa da parte del coniuge superstite.

Onorevoli colleghi, il provvedimento che mi auguro sia da voi condiviso, consentirà di attribuire il beneficio del trattamento di riversibilità al superstite che viene ad essere privato di ogni sostentamento con la morte del coniuge, inserendosi nei criteri di umana solidarietà coi quali oggi si guarda al campo dell'assistenza e della sicurezza sociale.

L'articolo 2 della proposta disciplina la decorrenza da assegnare alla pensione di riversibilità, fissandola al primo giorno del mese

III LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

successivo alla entrata in vigore della legge, limitatamente ai casi di decesso già verificatisi e sempreché la domanda relativa venga presentata nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'onere relativo non può considerarsi rilevante in quanto, tenuto conto del numero delle persone che verranno a beneficiare dell'applicazione del provvedimento in questione, esso non supererà il miliardo. «Tale onere dovrebbe essere posto a carico del Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati» e corrisponderebbe allo 0,028 per cento di 3.550 milioni di lire, ammontare delle retribuzioni su cui si calcola attualmente il contributo al Fondo stesso.

Per quanto sopra esposto confidiamo vivamente, onorevoli colleghi, che vorrete dare la vostra piena approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è così sostituito:

- « Non ha diritto a pensione di riversibilità prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge:
- a) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato prima della decorrenza della pensione, a meno che siano decorsi 6 mesi o sia nata prole, anche se postuma, o il decesso si sia verificato per infortunio sul lavoro;
- b) quando tra la data del matrimonio e quella della morte del pensionato che, risultando di età non superiore a 20 anni rispetto all'altro coniuge, abbia contratto il matrimonio stesso anteriormente al compimento del 72º anno di età, non siano trascorsi almeno due anni, a meno che sia nata prole, anche se postuma;
- c) quando il matrimonio sia stato contratto dal pensionato o assicurato dopo il compimento del 72º anno di età;
- d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa».

ART. 2.

Nei casi di decesso verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di riversibilità, che deriva dall'applicazione della legge stessa. decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge, sempre che gli aventi diritto presentino la domanda relativa nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Trascorso il termine di cui al comma precedente la pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.